Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale –
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi –
Autorità Delegata – IMPACT

Piano Regionale PROG 2463 – CUP E89F18000510007 – LAB'IMPACT

COORDINAMENTO UFFICI DI PIANO PROVINCIA DI COMO

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA

La presente scheda è una raccolta e rielaborazione della principale normativa in vigore al 28/03/2022 in materia di accoglienza dei profughi ucraini.

Ingresso e dichiarazione di presenza

I cittadini ucraini possono soggiornare nei Paese Schengen per 90 giorni in esenzione di visto se in possesso di passaporto biometrico. In caso il cittadino ucraino non fosse in possesso del passaporto dovrebbe richiedere il prima possibile il rilascio al Consolato Ucraino di Milano oppure all'Ambasciata Ucraina a Roma.

La Polizia di Stato (*vedi informative allegate alla presente*) ha comunicato che se il passaporto non è stato timbrato da un altro Paese Schengen allora il cittadino ucraino dovrà effettuare la dichiarazione di presenza in Questura tramite l'apposito modulo *allegato alla presente scheda*, con la copia del documento dell'ospitante e dell'ospitato.

La dichiarazione di presenza deve essere presentata sempre nel caso in cui il cittadino ucraino non sia in possesso di passaporto ma di altro documento d'identificazione. In caso il cittadino ucraino sia sprovvisto di qualsiasi documento dovrà recarsi presso la Rappresentanza consolare per ottenere il documento d'identificazione. Come previsto dalla circolare 23/2022 del Ministero dell'Interno, i passaporti ucraini scaduti sono rinnovati automaticamente per 5 anni e i dati dei minori di 16 anni potranno essere inseriti nei passaporti dei genitori al seguito. Inoltre, le Rappresentanze diplomatiche in Italia dell'Ucraina possono rilasciare al posto del passaporto biometrico dei Certificati provvisori di identità.

In Provincia di Como la dichiarazione va presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Como in viale Franklin Delano Roosevelt 7, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

L'Ordinanza di Protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 prevede che i cittadini provenienti dall'Ucraina possano viaggiare gratuitamente sul nostro territorio, entro massimo 5 giorni dall'ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza. Quindi non è prevista un'esenzione tout court dal pagamento dei mezzi pubblici.

È importante evidenziare ai cittadini ucraini che fino al 01 aprile 2022 per poter accedere agli Uffici pubblici, compreso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Como, è necessario essere in possesso del green pass.

<u>Dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TU Immigrazione</u>

Chiunque ospiti un cittadino non comunitario, compresi i cittadini ucraini, deve fare la dichiarazione di ospitalità in basa all'ex art. 7 del TU Immigrazione entro 48 ore. La dichiarazione viene presentata utilizzando il *modulo allegato alla presente* normalmente pressi i Comandi di Polizia Locale, salvo diversa indicazione (URP, Ufficio Anagrafe…), per il Comune di Como essa va fatta in Questura. Alla dichiarazione deve essere allegato il documento di identità dell'ospitante e degli ospitati. Nel caso dei cittadini ucraini è meglio allegare anche i documenti dei minori ospitati.
In caso di minori non accompagnati da almeno 1 genitore, l'Ufficio che riceve la dichiarazione di ospitalità dovrà informare tempestivamente i Servizi Sociali.

<u>Invio dati dai Comuni alla Prefettura di Como e controllo parentale minori</u>

I Comuni devono inserire i dati raccolti con le dichiarazioni di ospitalità nel portale definito dalla Prefettura di Como, come indicato nella *procedura allegata alla presente scheda*.
I dati saranno utilizzati dalla Prefettura per il monitoraggio della presenza dei profughi ucraini presenti sul territorio provinciale e saranno trasmessi ad ATS Insubria.

I Comuni devono richiedere i certificati o i documenti dei minori che attestano il legame di parentela con il genitore che accompagna. Il certificato o il documento dovrà essere tradotto in italiano.

In caso di variazione del domicilio inserito, i Comuni dovranno aggiornare i dati inseriti nella piattaforma. Dato che ad oggi il portale permette di visualizzare in ricerca solo la data e l'ora di inserimento, si consiglia ai Comuni di segnare a parte l'associazione dei dati anagrafici con la data e l'ora di inserimento.

Accesso al SSN

Come previsto nel "Protocollo integrato ad interim per la sorveglianza sanitaria dei profughi provenienti dall'Ucraina area territoriale Como - 07 marzo 2022" *allegato alla presente*, ATS Insubria riceve i dati anagrafici dalla Prefettura e convoca le persone "possibilmente" entro le 48 ore successive. Gli operatori svolgeranno tutte le attività di controllo e profilassi previste nel protocollo.

Come previsto nel sito di ASST Lariana (http://www.asst-lariana.it/v2/2/?p=204), per effettuare il Tampone nasofaringeo Sars-Cov2 e per l'iscrizione al SSN, fino a nuova indicazione, tutti i rifugiati ucraini domiciliati in Provincia di Como devono recarsi alla Casa di comunità di Como in via Napoleona 50 (presso ex ospedale Sant'anna) edificio 53, portando una copia dei documenti di identità.:

- Tampone nasofaringeo Sars-Cov2
- Rilascio codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per l'accesso alle prestazioni sanitarie
- Visita medica
- Vaccinazioni.

Gli orari di presentazione al punto unico sono dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì. Solo per l'effettuazione del tampone entro le 48 ore dall'ingresso in Italia, sarà possibile presentarsi in via Napoleona al Punto Tamponi anche il sabato dalle ore 8 alle ore 12 e la domenica dalle ore 9 alle ore 11.

Per gli adulti l'iscrizione avrà validità di 6 mesi e sarà applicata l'esenzione E2. Per i minori l'iscrizione, già prevista per i minori senza permesso di soggiorno, avrà scadenza 31/12/2022.

Per aggiornamenti su luoghi e orari consultare la sezione dedicata del sito ASST Lariana: http://www.asst-lariana.it/v2/

Per i Comuni dell'Ambito Territoriale di Dongo è necessario consultare il sito di ATS Montagna: https://www.ats-montagna.it/

Permesso di soggiorno temporaneo

Come specificato dall'informativa della Questura di Como *allegata alla presente*, i cittadini ucraini entrati in Italia dopo il 24/02/2022 potranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale (scadenza max 04/03/2023).

La richiesta può essere fatta da:

- cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- Apolidi e cittadini di stati terzi diversi dall'ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

Per effettuare la richiesta è necessario essere in possesso di passaporto in corso di validità oppure del certificato provvisorio di identità rilasciato dalla Rappresentanza Consolare in Italia. Si ricorda che i passaporti biometrici si considerano automaticamente rinnovati per altri 5 anni. Inoltre nel

caso di minorenni accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la responsabilità genitoriale sarà necessario presentare documentazione attestante il rapporto di parentela.

L'appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere prenotato sul sito https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login, selezionare la voce "rilascio di un permesso per protezione sussidiaria/speciale". In caso di genitore con figli al seguito è sufficiente prenotare l'appuntamento per il genitore. La registrazione deve essere fatta a nome del cittadino ucraino che richiede il permesso.

All'appuntamento dovranno essere presentati:

- fotocopia e originale del passaporto biometrico oppure del certificato provvisorio di identità rilasciato dalla Rappresentanza Consolare in Italia
- 2 foto tessera
- fotocopia dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TU
- fotocopia dichiarazione di presenta presentata in Questura (se presentata)
- in caso di figli al seguito fotocopia e originale dei documenti che attestano la parentela
    - i certificati di nascita dovranno essere corredati da traduzione asseverata in Tribunale.

Nel caso di minori non accompagnati, la presentazione dell'istanza e il successivo rilascio del titolo sarà possibile solo dopo che sia stata attivata la procedura prevista dalla legge 47/2017. In questo caso la prenotazione sul portale indicato dovrà essere effettuata a nome del Tutore.

Si specifica che i cittadini ucraini presenti nel territorio Schengen prima del 24/02/2022 non potranno richiedere il permesso di soggiorno in oggetto e dovranno attivare la normale richiesta di protezione internazionale.

In riferimento alla prenotazione da effettuare sul portale https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login, si evidenzia che il sistema ha attualmente dei bug. Quindi per portare a termine la richiesta è necessario dopo avere inserito il Comune di domicilio,

nel menù a tendina dove viene richiesta la via è necessario selezionare "null" e indicare 0 nel numero civico. Inoltre, dove il portale richiede l'inserimento del numero di permesso di soggiorno in possesso si può inserire il numero del passaporto (solo il numero) preceduto dalla lettera "I".

In caso di mancanza di alloggio

Soprattutto in casi di nuclei familiari con minori e/o soggetti fragili, il Comune segnala tempestivamente alla Prefettura di Como la necessità di una sistemazione alloggiativa e in attesa deve attivarsi per la collocazione temporanea. Il Comune potrà attivare una rete con i privati che si renderanno disponibili per l'accoglienza temporanea. In questo caso sarà necessario che l'ospitante effettui la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TU.

Minori Stranieri Non Accompagnati

Come da informativa del Tribunale dei Minorenni del 07/03/2022 *allegata alla presente*, tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che raggiungono il territorio italiano senza genitori devono essere considerate "minori stranieri non accompagnati". A favore dei quali deve essere attivata la procedura prevista dalla legge 47/2017, allegata alla presente, con immediata segnalazione al TM tramite email segreteriaMSNAtribmin.milano@giustizia.it

La segnalazione viene fatta dal Comune indicando:

- generalità dei minori e dei genitori
- identità degli eventuali accompagnatori
- eventuale presenza di parenti in Italia
- luogo e modalità di accoglienza.

La presentazione dell'istanza e il successivo rilascio del titolo di soggiorno sarà possibile solo dopo che sia stata attivata la procedura prevista dalla legge 47/2017. In questo caso la prenotazione sul portale indicato dovrà essere effettuata a nome del Tutore.

Lavoro

Come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 08/03/2022 *allegata alla presente*, la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo presso la Questura competente consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sia subordinata che autonoma. I cittadini ucraini dovranno essere in possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura di Como. Non basta la ricevuta di prenotazione rilasciata dal portale della Polizia di Stato.

Referenti

Ambito Territoriale Lomazzo-Fino Mornasco

dr. Denis De Salvo – Azienda Sociale Comuni Insieme – cell. 3489639941, email sportellostranieri@aziendasocialecomuniinsieme.it

Ambito Territoriale di Como

dott.ssa Emanuela Avaro – Azienda Sociale Comasca e Lariana – tel. 031-5477926 (int 204), email info@ascomlar.com

Ambito Territoriale di Cantù

dott.ssa Chiara Ronchetti – Azienda Speciale Galliano – tel. 031-4971340, email ufficiodipiano@aziendaspecialegalliano.it

Ambito Territoriale di Menaggio

dott.ssa Alessia Lanfranconi – Azienda Speciale Centro Lario e Valli – cell. 3453794136, email ucraina@aziendasocialeclv.it

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale –
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi –
Autorità Delegata – IMPACT

Piano Regionale PROG 2463 – CUP E89F18000510007 – LAB'IMPACT

Ambito Territoriale di Olgiate Comasco

dott.ssa Laura Dell'Acqua – Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese – tel. 031990743, email assistentifam@servizisocialiolgiatese.co.it

Ambito Territoriale di Mariano Comense

dott.ssa Giulia Mencarelli – Tecum Servizi alla Persona – tel. 031-749378, email g.mencarelli@tecumserviziallapersona.it

Ambito Territoriale di Erba

dott.ssa Elena Morosini – Consorzio Erbese Servizi alla Persona – tel. 0316474522, email protocollo@consorzioerbese.it

Ambito Territoriale di Dongo

dott.ssa Laura Paniga – Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – tel. 0344916031, email info@letrepievi.it

Scheda a cura di Denis De Salvo – Coord. Area Adulti in Difficoltà ASCI.

Allegati:

1. *Schede informative Polizia di Stato*
2. *Dichiarazione di presenza*
3. *Dichiarazione di ospitalità ex art. 7*
4. *Procedura comunicazione dati da Comune a portale Prefettura di Como*
5. *Protocollo ATS Insubria 07 marzo 2022*
6. *Comunicazione Questura di Como su permesso di soggiorno temporaneo*
7. *Informativa Tribunale dei Minorenni del 07/03/2022*
8. *Circolare Ministero Interno del 08/03/2022*

Benvenuto in Italia

Di seguito ti indichiamo alcune importanti e utili informazioni per il tuo soggiorno in Italia e ti invitiamo a regolarizzare al più presto la tua presenza per accedere nel più breve tempo possibile all'assistenza sanitaria e logistica

Obblighi sanitari secondo la normativa anti Covid-19 per i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina

Per poter soggiornare nel nostro Paese devi rispettare le seguenti disposizioni:

- Fino al 31 marzo 2022, **entro 48 ore** dall'ingresso nel territorio nazionale devi effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.

- Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

- Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di **5 giorni** dal tampone di cui al primo punto, se negativo, puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.

- Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall'ingresso, verrà garantita:
  - la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite
  - l'offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.

- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato", sei autorizzato a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso le abitazioni private messe a disposizione.

Per le informazioni circa la validità della tua documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie chiama il numero verde di pubblica utilità **1500** oppure il numero verde della Regione in cui ti trovi. Puoi anche recarti di persona presso il presidio sanitario ASL più vicino.

A chi puoi rivolgerti se hai necessità di un alloggio per te e per la tua famiglia

- Se non disponi di una sistemazione abitativa, puoi rivolgerti agli uffici della Prefettura della città in cui ti trovi, rappresentando la tua situazione e la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza.

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di permanenza

- In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d'ingresso e puoi permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di **90 giorni** dal momento dell'ingresso nell'area Schengen.

- **Affrettati a regolarizzare la tua posizione così sarà più facile darti tempestivamente l'assistenza di cui hai bisogno.**

MINISTERO
DELL'INTERNO

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

- Se provieni da un Paese dell'area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel Paese hanno già apposto sul tuo passaporto il timbro di ingresso dalla cui data devi iniziare a contare i 90 giorni.

- Se invece il tuo passaporto non è stato timbrato devi recarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi e sottoscrivere la **dichiarazione di presenza**.

Cosa devi fare per regolarizzare la tua posizione sul territorio italiano dopo i 90 giorni di permanenza

- Se decidi di rimanere in Italia oltre i 90 giorni devi presentarti presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui ti trovi, ove riceverai tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.

Altre informazioni:

- Ricorda di portare **sempre** con te il tuo passaporto e/o documento di identità.
- Se non hai con te un documento di identità l'Ambasciata Ucraina in Roma può rilasciartene uno.
- Per qualsiasi dubbio sul tuo soggiorno in Italia puoi sempre rivolgerti alla Questura-Ufficio Immigrazione o al Commissariato della Polizia di Stato a te più vicino.
- Per qualsiasi necessità o urgenza sulla tua condizione di salute puoi rivolgerti alla struttura ospedaliera a te più vicina.
- Ricorda di portare con te la **certificazione di vaccinazione anti-Covid**.
- Se hai bisogno di altre informazioni riguardanti il Covid-19 puoi chiamare i numeri regionali riportati nell'opuscolo o il Ministero della Salute raggiungibile h24 al numero 1500 dall'Italia e dall'estero +39 0232008345 - +39 0283905385.

Elenco dei numeri regionali di emergenza COVID-19

Abruzzo 800 595 459
Calabria 800 841 289
Campania 800 550 506
Emilia-Romagna 800 033 033
Friuli Venezia Giulia 800 909060
Lazio 800 118 800
Liguria 800 811 187
Lombardia 800 894 545
Marche 800 936 677
Piemonte 800 957 795
Provincia autonoma di Trento 800 867 388
Puglia 800 713 931
Sardegna 800 311 377
Sicilia 800 458787
Toscana 800 432525
Umbria 800 636 363
Valle d'Aosta 800 122 121
Veneto 800 462 340

MINISTERO DELL'INTERNO

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

DICHIARAZIONE DI PRESENZA/DECLARATION DE PRESENCE/PRESENCE'S DECLARE/ DECLARATION DE ENTRADA

Cognome/Nom/Surname/Apellido_____

_____

Nome/Prénom/Name/Nombre_____

_____

Data di Nascita/Date de naissance/Date of birth/Fecha de nacimiento __/__/____
Sesso/Sexe/Gender/Sexo M/H - F

Luogo di Nascita/Lieu de naissance/Place of birth/Lugar de nacimiento _____

_____

Cittadinanza/Nationalité/Nationality/Nacionalidad_____

Tipo di documento/Pièce d'identité/Type of document/Tipo de documento._____

_____ N. _____

Rilasciato da/Délivrèe par/Issued by/Expedido por_____

Valido dal/Valable du/Valid from/Con validez desde el __/___/_____
Al/au/to/hasta el___/___/_____

Stato di provenienza/Pays de provenanCe/State of origin/Pais de procedencia _____

_____

Recapito in Italia/Adresse en Italie/Address in Italy/Domicilio en Italia:Via-Piazza-Corso/ Rue-Place-Avenue/Calle-Plaza-Avenida_____ N. _____

Comune/Ville/City/Localidad_____

Provincia/Province_____

Data di ingresso/Date d'entrée/ Entry date/ Fecha de entrada_____

Durata del soggiorno/Durée du séjour/Duration of stay/Duraciòn de la estancia:
gg./jours/days/dias __

Motivo dell'ingresso/Motif de l'entrée/Reason of entry/Motivos que justifican la entrada:

Visita/Visite/Vsiit/Visitas ☐ Affari/Affaires/Business/Negocios ☐
Turismo/Tourisme/Tourism ☐ Studio/Etudes/Study/Estudios ☐

Data/Date/Fecha ___/___/_____ Firma/Signature_____

Timbro Ufficio/ Cachet du service

DICHIARAZIONE DI PRESENZA/DECLARATION DE PRESENCE/PRESENCE'S DECLARE/ DECLARATION DE ENTRADA

Cognome/Nom/Surname/Apellido_____

_____

Nome/Prénom/Name/Nombre_____

_____

Data di Nascita/Date de naissance/Date of birth/Fecha de nacimiento __/__/____
Sesso/Sexe/Gender/Sexo M/H - F

Luogo di Nascita/Lieu de naissance/Place of birth/Lugar de nacimiento _____

_____

Cittadinanza/Nationalitè/Nationality/Nacionalidad_____

Tipo di documento/Pièce d'identité/Type of document/Tipo de documento._____

_____ N. _____

Rilasciato da/Dèlivrée par/Issued by/Expedido por_____

Valido dal/Valable du/Valid from/Con validez desde el __/___/_____
Al/au/to/hasta el___/___/_____

Stato di provenienza/Pays de provenante/State of origin/Pais de procedencia _____

_____

Recapito in Italia/Adresse en Italie/Address in Italy/Domicilio en Italia:Via-Piazza-Corso/ Rue-Place-Avenue/Calle-Plaza-Avenida_____ N. _____

Comune/Ville/City/Localidad_____

Provincia/Province_____

Data di ingresso//Date d'entrée/ Entry date / Fecha de entrada_____

Durata del soggiorno/Durée du séjour/Duration of stay/Duraciòn de la estancia:
gg./jours/days/dias __

Motivo dell'ingresso/Motif de l'entrée/Reason of entry/Motivos que justifican la entrada:

Visita/Visite/Vsiit/Visitas ☐ Affari/Affaires/Business/Negocios ☐
Turismo/Tourisme/Tourism ☐ Studio/Etudes/Study/Estudios ☐

Data/Date/Fecha ___/___/_____ Firma/Signature_____

Timbro Ufficio/ Cachet du service

ITALIANO

La presente dichiarazione è resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n.68 recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio", dai cittadini stranieri che hanno titolo a soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi ovvero per il minor termine stabilito nel visto d'ingresso per visite, affari, turismo e studio.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello e sottoscritto dall'interessato.
La ricevuta deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza unitamente al passaporto o altro documento equipollente.
In caso di inosservanza, lo straniero è espulso dal territorio nazionale ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 e successive modificazioni.
Per i minori di età inferiore ad anni 18 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale/tutoria o da chi ha il minore in affidamento.

FRANCAIS

La présente déclaration est effectuée aux termes de la loi n° 68 du 28 mai 2007 portant « Règlementation des séjours de brève durée des étrangers à des fins de visite, affaires, tourisme ou études », par les ressortissants étrangers ayant titre à séjourner en Italie pour une période de moins de trois mois ou pour une durée inférieure établie par leur visa d'entrée à des fins de visite, affaires, tourisme ou études.
Ce formulaire doit être entièrement rempli en caractères d'imprimerie et signé par l'intéressé.
Le récépissé ainsi que le passeport, ou autre pièce équivalente, doivent être produits à toute demande des officiers ou agents de Sécurité Publique.
En cas de manquement, l'étranger sera expulsé du territoire national aux termes de l'article 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 et ses modifications.
Pour les moins de 18 ans, cette déclaration doit être signée par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ou par la ou les personnes en ayant la garde.

ENGLISH

This statement is made, in compliance with Act No. 68 of 28 May 2007 containing "Rules and Regulations governing short stays of foreign nationals for reasons of visits, business, tourism and study", by foreign nationals who are entitled to stay in Italy for a period not exceeding three months or for the shorter period established in the entry visa for visits, business, tourism and study.
This form shall be completed in full in printing and signed by the person concerned.
The receipt shall be shown upon any request by Public Security officials and officers together with the passport or any other equivalent document.
In case of non-compliance with the above the foreign national shall be expelled from the national territory under section 13 of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 and subsequent amendments.
In case of a minor under 18 this statement shall be signed by the person exercising parental /tutelary authority or by the minor's custodian.

ESPANOL

La presente declaración está hecha con arreglo a la Ley 28 de mayo de 2007, número 68 que establece la "Reglamentación de las estancias de corta duración de los extranjeros por visitas, negocios, turismo y estudios", por los ciudadanos extranjeros que tienen derecho a residir en Italia por un período no superior a tres meses o bien por el menor periodo establecido en el visado de entrada por visitas, negocios, turismo y estudios.
El formulario deberá ser rellenado en todas sus partes, en letras de molde y firmado por el interesado.
El recibo deberá ser exhibido cada vez los Oficiales y Agentes de Policía lo requieran conjuntamente al pasaporte u otro documento equivalente.
En caso de inobservancia, el extranjero será expulsado del territorio nacional con arreglo al artículo 13 del Decreto Ley 25 de julio de 1998, número 286 y modificaciones siguientes .
En el caso de menores de 18 años, la declaración deberá ser firmada por la persona que ejerce la patria potestad o por quien hace sus veces o por quien tiene la custodia del menor.

Modello
Versione

[ ] – COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 Decreto Legge n. 59/8 convertito in Legge n. 191/78)
[ ] – DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE

COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O STATO ESTERO
COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	TELEFONO

comunica che in data _____ ha ceduto in _____

per uso _____ a:

CESSIONARIO

COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O STATO ESTERO	
COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	TELEFONO	
DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

il seguente fabbricato, già adibito a _____ sito in:

FABBRICATO

COMUNE		PROVINCIA		C.A.P.	
INDIRIZZO				NUMERO CIVICO	
PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI	INGRESSI

Data _____

Il Dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA

Il/La Signor/a _____ ha presentato in data _____

la presente comunicazione, ai sensi:

- ☐ dell'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in Legge 18 maggio 1978, n. 191;
- ☐ dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Incaricato

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Como

Como, *data del protocollo informatico*

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia
COMO

E, p.c.

Al Sig. Questore
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
dell'ATS Insubria
COMO

Al Sig. Direttore Generale
dell'ATS della Montagna
SONDRIO

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Territoriale
COMO

Al Consolato Generale
d'Ucraina
MILANO

Prefettura Como - Gabinetto - Prot. Uscita N.0016138 del 08/03/2022

OGGETTO: Accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in atto in quel Paese – Attivazione di una sezione riservata sul sito istituzionale della Prefettura per il monitoraggio delle presenze in provincia di Como.

Di seguito alla prefettizia n.14581 del 2 marzo scorso, non indirizzata ai vari Uffici ed Enti che leggono per conoscenza, si informa che questa Prefettura ha attivato sul proprio sito istituzionale (*www.prefettura.it/como/*) una sezione riservata, ad uso di codesti Comuni, appositamente dedicata all'inserimento delle segnalazioni relative alla presenza di profughi ucraini sul territorio.

Le modalità di accesso all'area in questione – la cui consultazione è estesa agli Uffici ed Enti in indirizzo, previe intese dirette con il referente informatico di questa Sede (sig. Mauro Levrè, tel. 031/317618 – mail: *mauro.levre@interno.it*) - sono indicate nell'unito documento, che specifica anche i campi da compilare, distinti in obbligatori e non, dando atto della possibilità di apportare eventuali modifiche, integrazioni e/o cancellazioni di record già inseriti.

Nel far presente che nel database messo a sistema sono stati pre-caricati i nominativi dei soggetti già segnalati da codesti Comuni fino alle ore 14.00 odierne, si invita a voler procedere al popolamento dello stesso, omettendo l'invio delle segnalazioni a questa Prefettura

all'indirizzo *gabinetto.prefco@pec.interno.it*.

Si prega altresì di voler rendere edotti gli interessati che i dati forniti verranno utilizzati per fini socio-assistenziali e di sorveglianza sanitaria, in raccordo con le autorità consolari, gli organi di polizia territoriali e le autorità sanitarie locali.

IL PREFETTO
Andrea Polichetti

NV/

RACCOLTA DATI PROFUGHI UCRAINA

Istruzioni per inserimento dei dati da parte degli enti locali della provincia di Como

1. Accedere al sito www.prefettura.it/como e cliccare su “Login” in basso a sinistra del menu “Area Riservata”

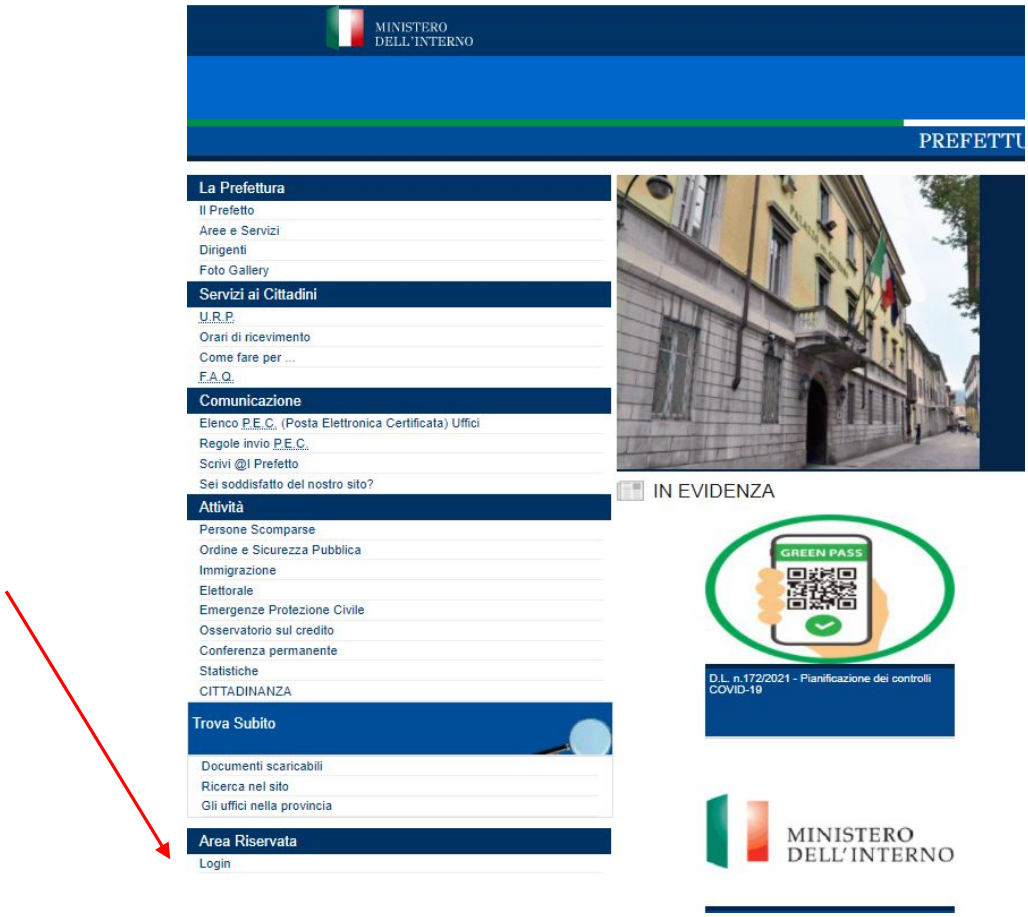

2. Negli appositi campi inserire nome utente e password
   Le credenziali sono le stesse già in possesso degli uffici elettorali e/o demografici di ogni comune, utilizzate per accedere all’area di scambio e scaricare le circolari elettorali.
   In caso di necessità di reset password e/o comunicazione credenziali mandare email con relativa richiesta a informatica.pref_como@interno.it

3. Successivamente in alto a sinistra compare il seguente menu. Cliccare su “Questionari”

4. Al centro verrà visualizzata la seguente pagina. Cliccare sul pulsante inerente “RACCOLTA DATI PROFUGHI UCRAINA” (a breve verrà fatta partire anche la raccolta dati sulle Unioni Civili)

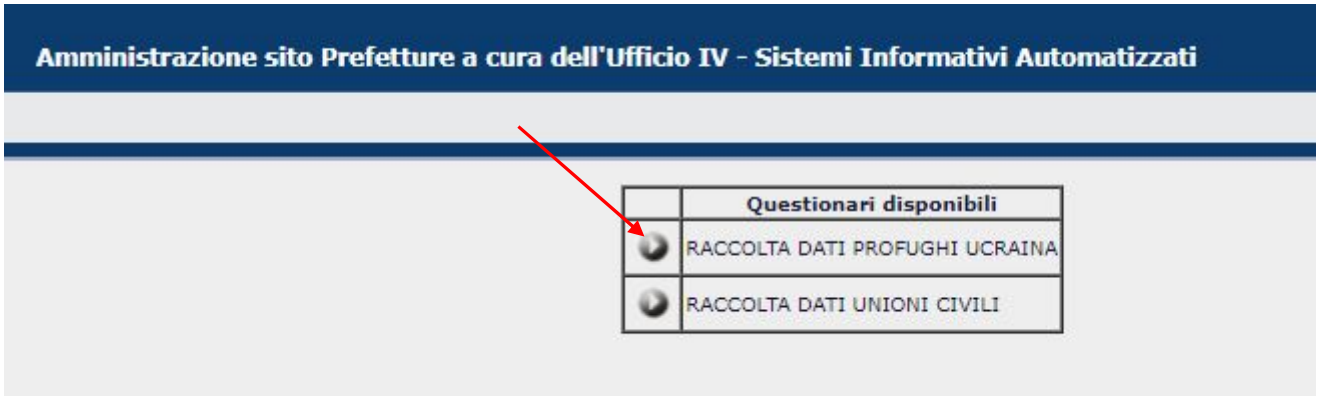

5. Comparirà la pagina seguente:

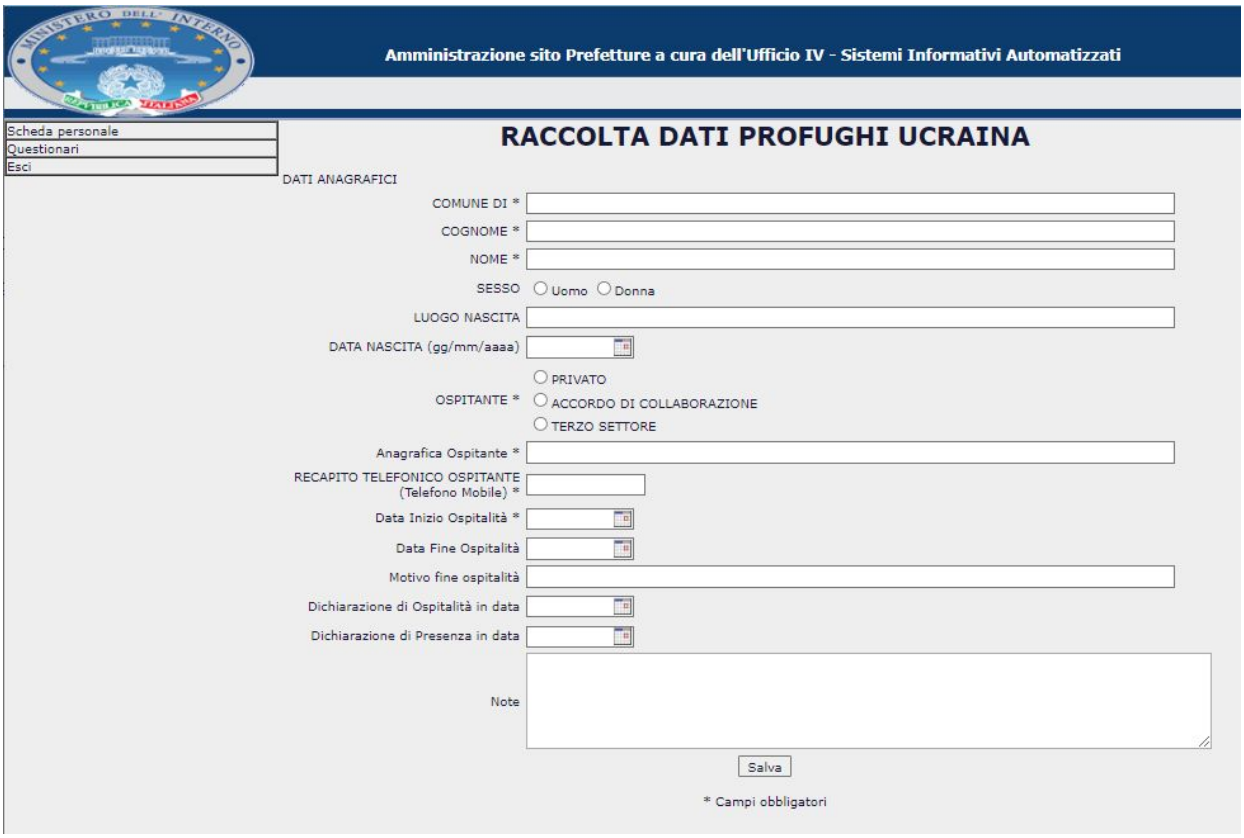

Compilare i campi di seguito descritti:

COMUNE DI (obbligatorio): indicare il comune che sta segnalando la presenza
COGNOME (obbligatorio): indicare Cognome profugo
NOME (obbligatorio): indicare Nome profugo
SESSO: selezionare Uomo o Donna
LUOGO NASCITA: Indicare Luogo di Nascita
DATA NASCITA: Inserire la data di nascita (formato GG/MM/AAAA)
OSPITANTE (obbligatorio): selezionare una delle 3 opzioni proposte
ANAGRAFICA OSPITANTE (obbligatorio): Inserire cognome e nome famiglia ospitante o nome struttura
RECAPITO TELEFONICO OSPITANTE (obbligatorio): inserire numero telefono mobile ospitante (formato 10 caratteri numerici)
Data Inizio Ospitalità (obbligatorio): Inserire la data del primo giorno di arrivo
Data fine ospitalità: Inserire la data di partenza (eventuale)
Motivo fine ospitalità: inserire motivo di fine ospitalità
Dichiarazione di ospitalità in data: Inserire la data della dichiarazione di ospitalità presentata in Questura o in comune
Dichiarazione di presenza in data: Inserire la data della dichiarazione di presenza presentata in Questura

Note: Campo libero nel quale indicare altre notizie non comprese nei campi precedenti

Poi cliccare su “Salva”

6. Se i dati obbligatori sono mancanti e/o vengono inseriti in un formato errato comparirà un messaggio con indicazione dell’errore

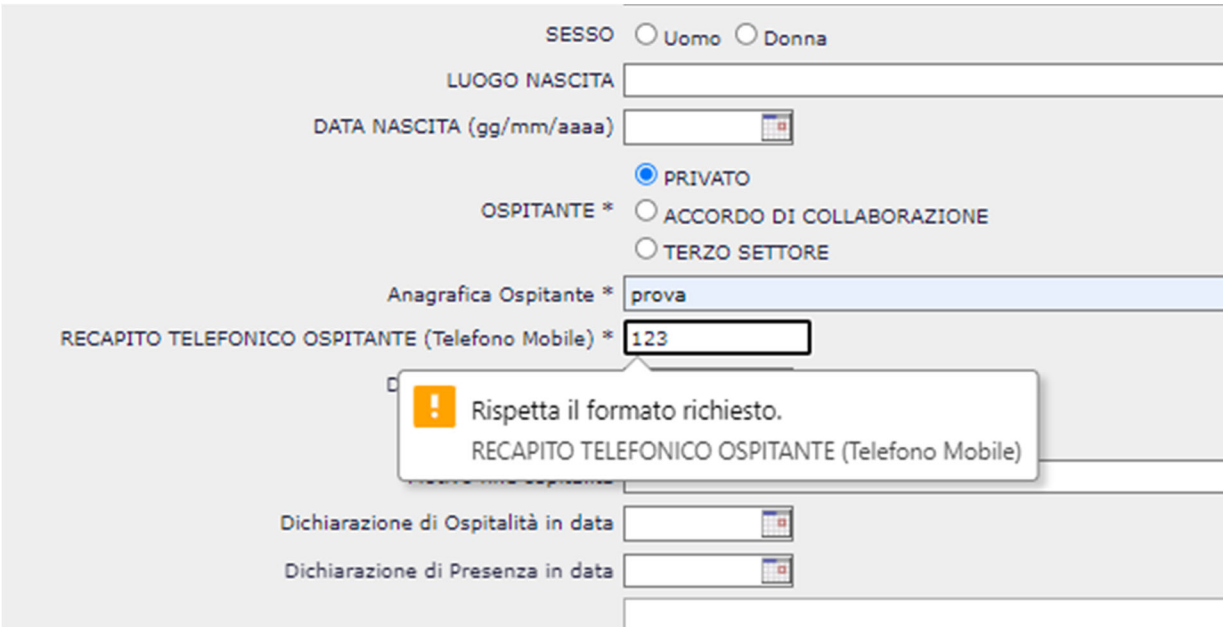

7. Se l'inserimento è stato effettuato correttamente compare la seguente pagina:

8. Cliccando su "Vai a riepilogo inserimenti" è possibile selezionare i record inseriti in precedenza

9. Successivamente è possibile porre eventuali modifiche, integrazioni e/o eliminare totalmente l'inserimento

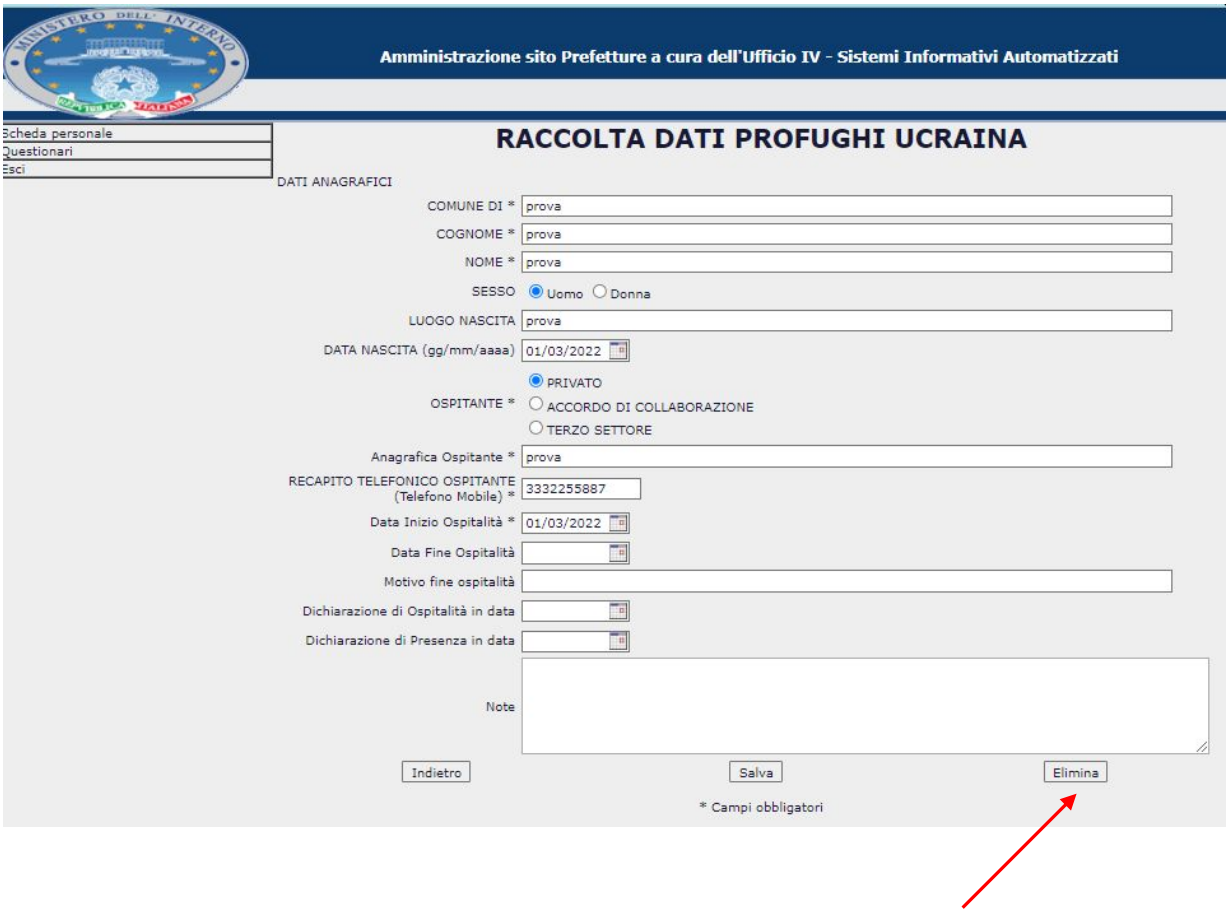

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C. MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'

via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277111 – 0332/277240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

PROTOCOLLO INTEGRATO AD INTERIM PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA AREA TERRITORIALE COMO 07 MARZO 2022

1. PREMESSA

I richiedenti protezione internazionale e umanitaria non rappresentano un gruppo omogeneo di migranti, sono solitamente portatori di differenti esperienze, bisogni di salute e di aspettative di assistenza. Le loro problematiche di salute infatti dipendono, oltre che da eventi traumatici, dalla caratterizzazione epidemiologica di malattie presenti nel paese di provenienza e dalla esposizione a fattori di rischio durante la permanenza in area bellica e nel percorso migratorio.

Finalità del presente documento è quella di garantire, attraverso la costruzione di percorsi strutturati, una prima sorveglianza sanitaria sui cittadini provenienti dall'Ucraina per fuggire dal conflitto bellico in corso, predisponendo una risposta sanitaria e assistenziale congrua all'emergenza umanitaria in corso, così da garantire non solo la salute individuale dei profughi ma anche, nel contempo, la salute della comunità accogliente. Ciò tenendo in considerazione anche la peculiare attuale situazione sanitaria internazionale di rischio correlata alla circolazione di SARS-CoV2 che, pur essendo al momento in Italia in fase di contenimento, richiede il mantenimento di un elevato livello di allerta e il costante monitoraggio epidemiologico/virologico al fine di prevenire eventuali riprese della curva stessa.

2. PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Nota ministeriale n. 0015743-03/03/2022-DGPRE-DGPRE del 03/03/2022
- Nota DG Welfare n. G1.2022.0012010 del 01/03/2022 avente a oggetto "Protocollo per la gestione sanitaria dei migranti provenienti dall'Ucraina (1-3-2022)"
- Nota regionale del 04/03/22 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE SANITARIA DEI MIGRANTI PROVENIENTI DALL'UCRAINA (4-3-2022)
- Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 752 – 2022
- Nota ministeriale n. 0015743-03/03/2022-DGPRE-DGPRE

3. LA RETE DI SORVEGLIANZA E PRIMA ASSISTENZA

Attori coinvolti:
a. Prefettura di Como
b. Protezione Civile
c. Comuni
d. ATS Insubria*
e. ASST Lariana
f. MMG e PDF
g. Croce Rossa Italiana
h. AREU

È auspicabile inoltre la collaborazione di Associazioni di volontariato e di singoli operatori sanitari volontari che, nel territorio di ATS Insubria, hanno già dato prova di grande generosità offrendo proficua collaborazione alle istituzioni nel corso di situazioni emergenziali analoghe verificatesi più volte nel recente passato (es. Emergenza stazione San Giovanni di Como e Campo profughi prefettizio di Como negli anni 2016-17 di Como).
Le attività di sorveglianza sono coordinate dalla Direzione Sanitaria di ATS per tramite del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria con la collaborazione della Direzione Socio-Sanitaria (DSS) per gli aspetti di ambito sociale e di disagio psico-sociale.
*I profughi domiciliati presso comuni dell'Alto Lario per la sorveglianza sanitaria dovranno far riferimento ad ATS Montagna

4. FASI DELLA SORVEGLIANZA

a) intercettazione dei casi in arrivo e presa in carico da ATS Insubria
b) visita medica - sorveglianza sindromica entro 48-72 ore dall'arrivo – indicazioni igienico-sanitarie o di quarantena/isolamento se dovute - valutazione condizioni di salute – invio eventuale a secondo livello specialistico ASST
c) testing per covid-19 e tb e controllo stato vaccinale
d) vaccinoprofilassi
e) indagini di secondo livello
f) iscrizione quanto prima possibile al SSR (uffici scelta e revoca asst)
g) problemi sociali/alloggiativi/gestione minori non accompagnati, donne abusate etc. (raccordo con servizi comunali-tribunale minori
h) monitoraggio dei dati di attività -attivazione flussi informativi

a) Intercettazione e aggancio dei casi in arrivo nel territorio di ATS per sorveglianza sanitaria

Si prevedono due flussi di ingresso in Italia dei profughi:

1. arrivo in autonomia diffuso presso i nuclei familiari/volontariato presenti nel territorio di ATS
2. arrivi massivi, tramite corridoi umanitari, coordinati da Prefettura/Protezione Civile nella rete delle strutture collettive (CAS) già riconosciute o presso strutture di nuova identificazione da parte dei Comuni e Prefettura per far fronte all'attuale emergenza umanitaria qualora l'entità del flusso migratorio assumesse dimensioni imponenti.

Il presente documento dettaglia in particolare le attività di sorveglianza conseguenti all'arrivo in forma non massiva (punto 1) relative all'attuale primo periodo rimandando a successive integrazioni ulteriori indicazioni di dettaglio rispetto alla modalità di arrivo massiva.

- **Arrivo in autonomia nei nuclei familiari residenti in ATS Insubria**

- I soggetti di cui al punto 1) si palesano ad ATS attraverso la segnalazione da parte delle famiglie ospitanti che presentano la prevista "comunicazione di ospitalità" entro 48 ore dall'arrivo alla Questura. In alternativa gli ospitanti possono inoltrare segnalazione agli Uffici comunali i quali segnalano alla Prefettura di Como

- La Prefettura raccoglie le segnalazioni provenienti da fonti istituzionali (Questura/Comuni) e comunica in modo tempestivo i nominativi ad ATS via mail (casella mail dedicata già concordata con Prefettura) o tramite piattaforma dedicata.
  Tale modalità di segnalazione consente di mantenere una trasmissione univoca e ordinata dei dati nel rispetto della tutela dei dati personali e rappresenta pertanto quella da privilegiare sul territorio di ATS Insubria.

- L'operatore sanitario del DIPS contatta tempestivamente (entro le 24 ore) la famiglia ospitante per una preliminare raccolta di informazioni (triage) utile per valutare la priorità di presa in carico (es. tampone covid già eseguito o meno).
  Viene quindi fissata la data dell'appuntamento, sulla base della priorità rilevata, possibilmente entro le 48 ore successive, raccomandando all'interessato di recarsi all'appuntamento portando in visione tutta la documentazione sanitaria disponibile (es. certificati vaccinali).
  Durante il colloquio vengono fornite indicazioni di carattere igienico-sanitario da osservare a livello domiciliare. Se, come probabile, gli ospiti non risultano in possesso di certificazione verde Covid o non hanno eseguito un tampone (documentabile) all'ingresso in Italia, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 22/02/22 ATS raccomanda le misure comportamentali atte a prevenire la diffusione del contagio domestico e sociale (utilizzo mascherine FFP2) fino ad esecuzione di tampone antigenico/molecolare con esito negativo e comunque per almeno 5 giorni dall'arrivo. L'operatore inoltre comunica la necessità, ai sensi della normativa sopracitata, di eseguire un tampone il prima possibile presso uno dei punti tampone delle ASST con documentazione di identificazione (es. passaporto) senza necessità di prenotazione. ASST garantisce la registrazione del test con utilizzo del setting 56_UCRAINA.

- L'appuntamento per la visita medica, nel rispetto delle misure anti Covid19, viene confermato con mail presso l'ambulatorio di sanità pubblica di ATS:
  ambulatorio sito a Como, via Castelnuovo 1, palazzina Ponte.
  In base alle esigenze emergenti verranno resi disponibili eventualmente altri ambulatori nelle varie sedi territoriali di ATS.

- In questa fase il ruolo dei MMg, PDF e medici di CA e PS ospedalieri che fossero notiziati circa la presenza di profughi ucraini, è sollecitare l'esecuzione tempestiva del tampone previsto dalla normativa ministeriale entro le 48 ore dall'arrivo attraverso:
  - informazione di recarsi presso un punto tampone di ASST senza appuntamento
  - prenotazione del tampone con i consueti canali
  - se attività prevista, esecuzione di test antigenico presso il proprio ambulatorio. La registrazione del test antigenico è dovuta anche in assenza di iscrizione al SSR utilizzando il setting 56_UCRAINA.

  In attesa dell'esito del tampone devono essere date indicazioni comportamentali per il contenimento del contagio covid.
  I medici/PS raccomandano inoltre la registrazione presso il comune di domicilio.
  Per ogni altra segnalazione ritenuta utile al riguardo i MMg/PDF dispongono di un

canale dedicato per le comunicazioni al DIPS. Anche agli Ospedali viene fornito un indirizzo mail dedicato per eventuali comunicazioni.

- Comunicazione: elemento importante inoltre per intercettare i profughi in arrivo autonomo è una comunicazione incisiva, chiara e trasparente governata da ATS circa obiettivi e modalità di azione tramite i siti web istituzionali e i media locali.

➢ **Arrivi coordinati dalla Prefettura/Protezione civile nelle strutture collettive (CAS)**

- La Prefettura, Ente deputato ad attivare ATS per la sorveglianza sanitaria e responsabile degli aspetti di gestione e informativi relativi al trattamento dei dati personali, trasmette tempestivamente i nominativi ad ATS via mail o tramite piattaforma dedicata indicando il CAS di accoglienza e la data di arrivo.
  Le modalità di trasmissione e il recapito ATS sono sovrapponibili a quanto riportato nel precedente paragrafo.
- Gli operatori di ATS prendono contatto, entro 24 ore, con il referente del CAS, raccolgono le prime informazioni e concordano l'attività di sorveglianza sindromica che dovrà avvenire entro le 48 ore successive presso gli ambulatori di Sanità Pubblica di ATS o presso il CAS stesso, se disponibili spazi idonei.
  Per le modalità di gestione di tali arrivi massivi è in fase di sviluppo un modello organizzativo dedicato.

b) Visita medica per sorveglianza sindromica e prevenzione igienico-sanitaria- entro 48/72 ore

Obiettivo della sorveglianza sanitaria sui profughi, posta in capo alle ATS da Regione Lombardia, è quello di tutelare la salute sia della popolazione che giunge nel nostro Paese che della comunità accogliente, individuando tempestivamente eventuali emergenze di salute pubblica e minimizzando nel contempo possibili effetti negativi sulla comunità. I dati di contesto, riportati dal Ministero della Salute con Circolare 15743, indicano, come elementi di rischio per circolazione Sars-CoV2 da tenere in debita considerazione, che la copertura vaccinale per COVID-19 in Ucraina si aggira ad oggi intorno al 35% della popolazione, rappresentando una fra le più basse in Europa. Inoltre altri rischi infettivi sono correlati al recente verificarsi di focolai epidemici, come l'epidemia di morbillo nel 2019 e il focolaio di polio iniziato nel 2021 tuttora in corso nel paese. In Ucraina peraltro si registrano in generale basse coperture per tutte le vaccinazioni di routine previste dal calendario vaccinale nazionale.

Partendo dall'analisi di contesto sopra descritta e considerando l'ulteriore incidenza negativa determinata dalle condizioni di vita della popolazione migrante sempre più precarie sotto il profilo igienico-sanitario con il protrarsi dell'evento bellico al fine di garantire adeguata sorveglianza e controllo di eventuali malattie infettive diffusive nonché al fine di rilevare e prendere in carico precocemente situazioni patologiche ATS, in raccordo con la rete sanitaria locale, opera per le misure di prevenzione a livello locale in ottemperanza a specifiche indicazioni regionali e ministeriali con particolare riguardo nei confronti dei minori delle donne in età fertile/in stato di gravidanza; dei soggetti fragili in generale.
Gli operatori sanitari del Dips di ATS (di norma un medico igienista e un Assistente sanitario/infermiere) convocano i profughi segnalati presso ambulatori dedicati, per eseguire una **visita con osservazione sindromica dei singoli profughi.**
Conducono un'**anamnesi preliminare** e un **esame obiettivo** con rilevazione dei principali parametri (PA, temperatura corporea etc.) per rilevare l'eventuale presenza di sintomi suggestivi di malattie acute o malattie infettive diffusive o situazioni cliniche richiedenti **l'invio a secondo livello specialistico ospedaliero presso le ASST.**
A tal fine sono stati condivisi percorsi dedicati con le ASST (referenti ASST individuati all'uopo) per l'invio dei profughi che accedono in questa prima fase previo rilascio di STP con utilizzo di modulistica specifica. Nel caso specifico di riscontro di problematiche legate alla

gravidanza/puerperio si fa riferimento diretto al Consultorio Familiare/UO Ginecologia e Ostetricia della stessa ASST territorialmente competente.
In caso di rilievo di condizioni di rilevante gravità clinica, richiedenti intervento urgente, inviano al PS ospedaliero delle ASST tramite Servizio di Emergenza Urgenza (Numero unico 112).
Qualora l'accoglienza sia in famiglia l'operatore coinvolge l'ospitante per dare **indicazioni di tipo igienico-sanitario** da mantenere al domicilio per contenere il rischio infettivo.
Qualora l'accoglienza si svolga presso la rete dei CAS, il soggetto gestore viene informato circa la necessità di fornire, all'interno dello specifico Regolamento di funzionamento del Centro di accoglienza, informazioni sulle norme comportamentali da adottare da parte degli ospiti per prevenire eventuali inconvenienti igienici correlabili ad un inadeguato utilizzo degli ambienti (scritte e tradotte in lingue comprensibili o spiegate attraverso mediatori culturali).
Specifico protocollo deve essere previsto per la prevenzione dei rischi di trasmissione di patologie infettive nelle strutture collettive di grandi dimensioni.
Nel caso di accertato pericolo infettivo a carico del profugo, saranno inclusi nel percorso di sorveglianza anche i soggetti esposti al rischio in quanto contatti dei casi e saranno impartite **le indicazioni eventuali di isolamento e quarantena dei contatti** ai sensi delle normative sanitarie vigenti.
Per quanto concerne la gestione di tali misure riferite a operatori CAS ATS condividerà le stesse con il Responsabile della struttura e il Medico Competente.
Qualora fossero rilevate **situazioni critiche sotto il profilo sociale o alloggiativo** ad esempio a seguito di diagnosi di Covid positività con necessità di ospitalità presso Covid Hotel, sarà coinvolto il referente DSS di ATS che per tramite dei Servizi Sociali e Enti deputati potrà attivare percorsi di presa in carico.
Durante la visita gli operatori valutano anche la presenza di traumi psichici per cui, tramite referenti della DSS, attivare percorsi di presa in carico da parte delle unità di psicologia clinica delle ASST.
In raccordo con UO Farmacia di ATS si dovrà inoltre garantire l'eventuale prosecuzione (tramite consegna o somministrazione di farmaci) di terapie croniche in essere.
È auspicabile, in caso di particolare difficoltà di comunicazione, la presenza di **mediatore culturale a supporto degli operatori ATS.**
Tutte le attività sopra descritte sono tracciate in apposita **cartella clinica digitalizzata** (in fase di elaborazione cartella unica regionale) così da crearsi un archivio informatico utile ai fini della estrazione di dati e alimentazione dei flussi (attività di digitalizzazione e gestione flussi svolta da UOSD flussi epidemiologici del DIPS).

c) Testing per covid19 e tb e controllo stato vaccinale (ats)

Durante la visita medica si eseguono le seguenti attività diagnostiche e di controllo:

Esecuzione del test antigenico per diagnosi di Covid19- entro 48/72 ore dall'arrivo
A completamento della visita si procede sempre all' effettuazione di tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid19. La registrazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2, viene effettuata tramite utilizzo del setting 56_UCRAINA .
Qualora il test dia esito positivo il soggetto è considerato "caso accertato Covid19" e viene registrato nel software di sorveglianza Covid, inserendo l'esito del tampone nel campo "diagnosi" al fine del tracciamento nel flusso regionale con invio del provvedimento di isolamento obbligatorio. Viene inoltre valutata la sussistenza di condizioni idonee per la permanenza al domicilio nel rispetto dell'isolamento obbligatorio. Se non sussistono le condizioni idonee il soggetto positivo viene trasferito presso altra struttura individuata e adibita all'ospitalità delle persone affette da infezione da SARS-CoV-2 (Covid hotel) secondo

le prassi in uso coinvolgendo il referente della DSS di ATS che contatta i servizi comunali come da procedura.
ATS dà le indicazioni circa le misure igienico-sanitarie da porre in essere per garantire un buon isolamento e la tutela dei contatti/conviventi. I contatti stretti ad alto rischio sono gestiti ai sensi della Circolare n. 0060136-30/12/2021e n.0009498-04/02/2022.
Prima del test viene acquisito consenso informato, debitamente compilato, e a seguito del test viene consegnato referto cartaceo con esito negativo o positivo.

Screening e sorveglianza della malattia tubercolare se soggetto stanziale almeno per 30 giorni – da eseguirsi entro 30 giorni dall'arrivo
In caso sia prevista la permanenza del soggetto su territorio regionale per un periodo superiore al mese, le ATS, in raccordo con le ASST, garantiscono già durante la prima visita medica l'effettuazione di screening per la tubercolosi tramite Mantoux e l'invio, secondo specifico percorso di presa in carico per indagini di secondo livello, dei soggetti risultati positivi alle ASST competenti territorialmente.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, l'esecuzione del test è subordinata ad una valutazione del rischio tenendo conto anche della possibile recente vaccinazione, prevista dal calendario vaccinale ucraino.
Test Mantoux: Prima dell'esecuzione del test da parte degli operatori MPC viene data informazione adeguata sulla malattia, sulle modalità di esecuzione e sulle finalità del test di screening tramite consegna di informative specifiche anche in lingua inglese e francese (in fase di redazione modulistica in lingua ucraina/russa) con consegna all'interessato, all'atto della lettura (dopo 72 ore circa), di certificazione di avvenuto test di screening tubercolinico. I soggetti con Mantoux negativa sospendono lo screening; i soggetti con Mantoux positiva (cut off ≥10mm o ≥5 a seconda dello score di rischio) sono inviati alle UO di Medicina Toracica/Pneumologia ospedaliere delle ASST per essere sottoposti a radiografia del torace e, in caso di quadro patologico dello stesso, a esami di approfondimento. Ai soggetti con infezione latente viene prescritta dal servizio ospedaliero la chemioprofilassi specifica per sei mesi; la responsabilità della sua corretta adesione e prosecuzione è affidata all'interessato, sotto attiva supervisione da parte del Responsabile della struttura di accoglienza (per i soggetti ospiti di CAS), onde evitare interruzioni improprie che possono essere potenzialmente causa di insorgenza di resistenze dannose per l'interessato e la comunità.
In caso invece di conferma diagnostica di tubercolosi attiva, di norma è previsto il ricovero ospedaliero almeno per i primi 14 giorni di terapia specifica. ATS definisce percorsi e azioni finalizzati a garantire la corretta assunzione della terapia antitubercolare al domicilio, dopo la dimissione, nonché il suo completamento, anche per i soggetti non richiedenti asilo politico o che hanno espresso la volontà di rimanere sul territorio per un breve periodo. È importante considerare la possibilità di implementare la terapia preventiva supervisionata con il coinvolgimento del personale, sanitario e non, dei centri di accoglienza che si raccordano costantemente con gli operatori sanitari MPC. In caso di ricovero e di successivo, improvviso allontanamento del malato dalla struttura ospedaliera, è responsabilità della Direzione Sanitaria ASST procedere con la denuncia al posto di polizia ospedaliero e, contemporaneamente, alla ATS di riferimento.

Controllo stato vaccinale

- <u>Vaccinazione anti Covid-19</u>

Durante la visita viene raccolta l'anamnesi vaccinale relativa all'effettuazione della vaccinazione anti-Covid-19 e in caso di riferita mancata vaccinazione o in assenza di documentazione attestante lo stato vaccinale gli operatori raccomandano la vaccinazione che, sebbene non obbligatoria per età<50 anni , viene indicata come dovuta ai soggetti di età superiore ai 5 anni .Gli stessi possono recarsi senza appuntamento presso il centro vaccinale Covid di Como ove dovrà essere rilasciato STP.

- <u>Vaccinazioni di routine</u>

Per quanto riguarda le vaccinazioni di routine, come già sopra indicato si segnalano notevoli criticità dovute alle basse coperture vaccinali. Tale situazione affonda le radici in anni di

difficoltà organizzative e di approvvigionamento di vaccini, oltre che in una lunga storia di esitazione vaccinale nel paese, ampiamente diffusa sia nella popolazione generale che fra gli operatori sanitari. Oltre a rappresentare un ostacolo per l'adesione all'offerta vaccinale in fase di accoglienza, questo può ulteriormente aumentare il rischio che si sviluppino focolai epidemici di malattie prevenibili da vaccino nelle strutture deputate all'accoglienza dei migranti, già favorito dalle precarie condizioni igienico-sanitarie associate alla crisi e al fenomeno migratorio stesso.

Per le vaccinazioni di routine, il calendario vaccinale Ucraino prevede le seguenti vaccinazioni:
- Epatite B
- TBC
- Difterite, Tetano, Pertosse, Polio
- Haemophilus influenzae b
- Morbillo, Parotite, Rosolia

Gli operatori sanitari di ATS provvedono a verificare tramite anamnesi e se possibile acquisendo idonea documentazione sanitaria lo stato vaccinale pregresso. Se presente documentazione idonea le vaccinazioni eseguite vengono registrate in **anagrafe vaccinale SIAVR** con rilascio agli interessati dì **certificazione vaccinale**.
In assenza di documentazione o in presenza di documentata incompletezza dei cicli vaccinali rispetto al PNPV italiano 2017-19 attualmente vigente saranno proposte e raccomandate le vaccinazioni indicate dalle recenti circolari ministeriali e regionali inerenti l'emergenza ucraina.
Per l'esecuzione delle stesse **ATS invia elenchi nominativi alle ASST (referenti vaccinazioni) per convocazione e presa in carico.**
Si specifica che per i minori < 16 anni che si intendano inserire nel percorso educativo scolastico italiano è indispensabile preliminare avvio delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 73/2017 convertito in Legge 119/2017.

d) VACCINOPROFILASSI - entro 15 giorni max (ASST)

I Centri vaccinali del territorio operano come da indicazioni regionali come di seguito indicato:

<u>Vaccinazione Covid</u>
Ai soggetti che non hanno mai effettuato la vaccinazione viene proposto l'effettuazione di un ciclo vaccinale completo

- ai soggetti con ciclo vaccinale completo con qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik), ma non in grado di produrre relativa documentazione, viene offerta la possibilità di effettuazione di una dose booster; ai soggetti con ciclo vaccinale completo con qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik) in grado di produrre relativa documentazione, viene offerta la possibilità di effettuazione di una dose booster ad almeno 120 giorni dalla seconda dose
- ai soggetti con ciclo vaccinale completo con booster qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik) viene offerta la possibilità di effettuazione di una ulteriore dose addizionale solo in caso di immunodepressione severa
- la vaccinazione viene parimenti garantita anche ai bambini di età > 5 anni
- l'offerta vaccinale viene organizzata con il supporto delle ASST presso le strutture di accoglienza; qualora gli ospiti siano in appartamenti di poche persone vengono indirizzati agli hub vaccinali senza necessità di appuntamento
- la dose booster, se mancante, viene proposta ai soggetti di età >12 anni

Vaccinazioni di routine

Ricevuti gli elenchi nominativi da ATS, i CV si attivano per convocare i soggetti presso i centri vaccinali territoriali, se si tratta di ospiti in appartamento di poche persone mantenendo uniti possibilmente i nuclei familiari per agevolare l'accesso.

- **Raccomandazioni per i minori fino al compimento dei 18 anni di età**
  • Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: è raccomandata l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
  • Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente documentato: è raccomandata l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, per l'eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.

- **Raccomandazioni per gli adulti (≥ 18 anni)**
  Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si raccomanda di offrire le seguenti vaccinazioni:
  • Difterite, Tetano, Pertosse, Polio
  • Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza)
  • Varicella (valutare)
  • Epatite B (HBV) in caso di screening negativo (valutare)

- Particolare attenzione è posta alla regolarizzazione dello stato vaccinale, in conformità al vigente calendario vaccinale regionale, dei soggetti di minore età, con riferimento alla Circolare ministeriale n. 8 del 23/03/93 "Documenti di vaccinazioni per minori immigrati" nonché alla DGR n. 8/1587 del 22 dicembre 2005 - "Determinazioni in merito alle vaccinazioni degli adulti e dei bambini in Regione Lombardia" e alla Circolare Ministeriale 12942 del 09 maggio 2014. Gli operatori sanitari di MPC segnalano in continuo i nominativi dei migranti da sottoporre a vaccinazione ai centri vaccinali competenti territorialmente ASST che eseguono le vaccinazioni, previa valutazione sierologica dello stato immunitario nei minori, rilasciando regolare tesserino vaccinale. Le vaccinazioni sono offerte ai soggetti destinati a rimanere almeno qualche mese, per consentire un'adeguata valutazione dello stato vaccinale pregresso e della sussistenza di controindicazioni nonchè il completamento dei cicli vaccinali. La vaccinazione antidfto-tetano e antipoliomielite Salk viene offerta e somministrata ai soggetti adulti che non siano già in possesso di certificazione attestante una pregressa copertura vaccinale.

L'effettuazione delle vaccinazioni andrà regolarmente registrata a sistema assegnando ai richiedenti un codice STP o codice di tessera sanitaria provvisoria. categoria di rischio rifugiati Ucraina.

e) PRESA IN CARICO DI SECONDO LIVELLO (ASST)

Le ASST nei diversi servizi (Consultori, reparti di Malattie Infettive, Pediatria, Pneumologia, Dermatologia, Psichiatria, etc.) previo raccordo organizzativo con le ATS, garantiscono le eventuali prestazioni sanitarie urgenti di secondo livello necessarie:

☐ Presa in carico dei soggetti fragili
☐ Presa in carico dei soggetti con sintomi specifici

Soggetti fragili

Si indicano come soggetti fragili, ad esempio:

☐ le donne in evidente o dichiarato stato di gravidanza;
☐ i bambini di età inferiore ai 14 anni;
☐ le persone con dichiarate malattie croniche;
☐ i soggetti traumatizzati o politraumatizzati.

Soggetti con sintomi specifici

Si indicano come soggetti con sintomi specifici, ad esempio i soggetti:

☐ con sintomi febbrili;

☐ con sintomi respiratori (tosse, dispnea o altri sintomi);
☐ con sindrome gastroenterica acuta;
☐ con convulsioni o altre sindromi neurologiche acute;
☐ in evidente stato di agitazione o stato confusionale;
☐ con rash cutaneo;
☐ con lesioni acute localizzate.
Registrazione in flussi dedicati

f) iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

Nel periodo immediatamente successivo all'arrivo, in assenza di tessera di iscrizione al SSR, per eventuali situazioni di emergenza, i soggetti devono afferire al Pronto Soccorso ospedaliero più vicino ovvero deve essere attivato il Servizio di emergenza/urgenza 118. Sarà cura del PS ospedaliero in tal caso attivare l'assistenza mediante rilascio di STP.
Analogamente è richiesto il rilascio di STP per accedere alle prestazioni di sanità pubblica per la prevenzione delle malattie infettive o alle prestazioni per la tutela della gravidanza e del neonato.Tutti i migranti provenienti con il presente flusso hanno diritto all'iscrizione temporanea al SSR. Per i minori deve essere effettuata l'iscrizione al SSN in categoria 352 con scadenza al 31.12.2022 secondo le regole attualmente in vigore. A seguito del DL n° 16 del 28/2/2022 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", coloro che sono in possesso di visto rilasciato in area Schengen possono essere momentaneamente iscritti al SSN con categoria 353 in NAR e l'indicazione "Profughi Ucraina", con validità sei mesi rinnovabili. Lo stesso dicasi per coloro che faranno domanda di permesso di soggiorno. In entrambi i casi verrà applicata l'esenzione E02. Per le eventuali vaccinazioni anti SARS-CoV2/COVID-19 dovrà comunque essere assegnato un codice STP, come indicato successivamente. Per i profughi privi di documenti o di visto di un paese in area Schengen è previsto il rilascio del codice STP con la eventuale dichiarazione dello stato di indigenza per l'esenzione alla compartecipazione della spesa. Per eventuali future rendicontazioni al Ministero della Salute si richiede, se possibile, di tenere traccia delle numerazioni rilasciate.

5. MISURE ANTICOVID

- Durante tutto il percorso di sorveglianza sono garantite tutte le misure per il controllo e la prevenzione dell'infezione da SARS-COv2 per l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi di ATS/ASST
- Tutti gli accompagnatori devono essere muniti di green pass in corso di validità
- Tutti gli operatori di ATS sono dotati di idonei DPI per lo svolgimento della attività in condizioni di massima sicurezza

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Catanoso

IL DIRETTORE
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento : Dr.ssa Annalisa Donadini U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità

Questura di Como

CITTADINI UCRAINI

Permesso di soggiorno per protezione temporanea

Ogni cittadino ucraino in possesso di un passaporto biometrico è esentato dal visto d'ingresso e può permanere sul territorio nazionale per un massimo di 90 giorni dal momento dell'ingresso nell'area schengen.
Il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui è stato apposto sul passaporto il timbro di ingresso in un paese dell'area Schengen (Polonia, Slovenia, Romania ecc…).
In caso di assenza del timbro apposto sul passaporto i cittadini ucraini devono recarsi presso la Questura-ufficio immigrazione per rendere la dichiarazione di presenza.
Per coloro che intendono permanere in Italia oltre i 90 giorni, in seguito alla Decisione 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea, è stata prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale.
Si rappresenta che la validità di tutti i permessi rilasciati non potrà superare la data del 4 marzo 2023.
La richiesta di tale tipologia di permesso è riservata ai soli:

- **cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;**
- **Apolidi e cittadini di stati terzi diversi dall'ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.**

Da lunedì 14 marzo 2022 è possibile presentare istanza per chiedere il permesso sopra citato.
Per prenotare un appuntamento presso l'ufficio immigrazione è necessario utilizzare il sistema di calendarizzazione online raggiungibile sul sito prenotafacile.poliziadistato.it e selezionare la voce "rilascio di un permesso per protezione sussidiaria/speciale". Gli utenti dovranno obbligatoriamente rispettare il giorno e l'orario della convocazione.
Il giorno dell'appuntamento l'utente dovrà essere in possesso del passaporto biometrico, 2 fototessere, copia della comunicazione di ospitalità e della dichiarazione di presenza (se effettuata).
Nel caso di minorenni accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la responsabilità genitoriale sarà necessario presentare documentazione attestante il rapporto di parentela.

Nel caso di minori non accompagnati, la presentazione dell'istanza e il successivo rilascio del titolo sarà possibile solo dopo che sia stata attivata la procedura prevista dalla legge 47/2017.

Se non si è in possesso del passaporto o di altra documentazione richiesta occorre rivolgersi alle relative rappresentanze diplomatiche ucraine presenti in Italia.

Si ricorda che per poter accedere all'ufficio immigrazione è necessario essere in possesso del green pass.

TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

prot. n. 234 /22 Trib.
prot. n. 244 /22 Procura

Milano, 7 marzo 2022

Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni del distretto di Milano

Ai Sigg.ri Questori di:
Como
Lecco
Lodi
Milano
Monza Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

Al Sig. Dirigente della 2^ Zona Polizia di Frontiera Lombardia - Milano

e p.c.
Ai Sigg.ri Prefetti di:
Como
Lecco
Lodi
Milano
Monza Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

Alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia
Alla Direzione Generale Politiche sociali di Regione Lombardia
Alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano (c.a. dott. M. Petrelli)
Al Consolato Generale d'Ucraina a Milano

OGGETTO: emergenza Ucraina – possibile arrivo di minori profughi

L'emergenza derivante dallo stato di guerra in Ucraina sta inducendo molti cittadini ucraini a scappare dal loro paese, cercando rifugio altrove. Alcune di queste persone sono già giunte in Italia, in particolare nel territorio del distretto di Milano (ricomprendente, come è noto, le province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese), mentre altri potrebbero giungere nei prossimi giorni.

Alcune di queste persone viaggiano con i figli minorenni al seguito, mentre in altri casi ci sono minorenni che, per svariati motivi, non sono accompagnati dai genitori (spesso affidati, di fatto, a parenti, conoscenti, oppure operatori o enti del privato sociale che si sono attivati per sostenere la popolazione ucraina, anche aiutandola ad espatriare).

Appare, a questo punto, evidente che le persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali "minori stranieri non accompagnati", a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina del tutore (segreteriaMSNAtribmin.milano@giustizia.it).

Nell'ottica di assicurare la prioritaria trattazione di queste segnalazioni, si conviene di derogare agli ordinari criteri di segnalazione dei minori stranieri non accompagnati alla sola Procura della Repubblica per i minorenni (di cui alla direttiva del 20 febbraio 2018), invitando gli enti in indirizzo a segnalare la presenza di minori ucraini non accompagnati direttamente al Tribunale per i minorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono si prega, pertanto, di procedere ad immediata segnalazione di tutti i minorenni provenienti dall'Ucraina senza la presenza dei genitori, avendo cura di evidenziare:

a. Generalità dei minori e dei genitori
b. Identità degli eventuali accompagnatori
c. Presenza di parenti in Italia
d. Luogo e modalità di accoglienza

Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore.

Certi della fattiva consueta attenzione delle SS.LL., ringraziamo e contiamo su una costruttiva e proficua collaborazione.

Molte cordialità.

Il Presidente del Tribunale
Maria Carla Gatto

Il Procuratore della Repubblica
Ciro Cascone

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.14100/160
Uff. VII - Asilo e Immigrazione

Roma *data del protocollo*

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, per conoscenza
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile
ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE
SEDE

OGGETTO: Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n.873 del 6 marzo 2022.

In conseguenza dell'aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

OCDPC 872

Nel contesto di tale emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato una prima ordinanza, la n. 872 (di seguito OCDPC 872), del 4 marzo u.s., recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Con l'OCDPC 872 viene, in primo luogo, definito il modello dell'emergenza, con riferimento ai compiti di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale e dei sistemi regionali di protezione civile.

Riguardo al livello centrale, si segnala l'istituzione (art. 1), ai fini di un più efficace raccordo delle diverse attività, di un apposito Comitato, di cui fanno parte, per ciò che concerne le articolazioni dicasteriali, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e il Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Con riferimento all'attività di accoglienza, l'articolo 3 dell'OCDPC 872 ribadisce la centralità del ruolo attribuito in materia ai Prefetti, riconducendo tali attività alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e, dunque, al generale principio di "*leale collaborazione tra i livelli di governo interessati*", sancito dall'art. 8 del medesimo decreto.

In proposito, vanno anche evidenziate le disposizioni di rango primario, introdotte dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, che concorrono a delineare il perimetro d'azione dei Prefetti in relazione all'emergenza in corso, specificamente per i profili dell'accoglienza.

Dette disposizioni, infatti, stabiliscono:

- un primo rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, con l'implementazione di circa 5mila nuovi posti per i CAS, e di 3mila disponibilità aggiuntive della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI (commi 1 e 2);
- l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso fine di ampliare e potenziare gli strumenti a disposizione dei Prefetti, l'art. 3, comma 2, dell'OCDPC 872 attribuisce alle SS.LL. la facoltà di attivare nuovi posti CAS anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con DM del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Tale facoltà trova il suo presupposto nell'ipotesi di massicci afflussi o di particolari criticità, non solo conclamate, ossia effettivamente verificatesi, ma anche solamente previste, ossia concretamente ipotizzabili sulla base del generale andamento dei flussi di ingresso che dovessero registrarsi.

Ne consegue la necessità di uno stretto raccordo con le articolazioni ministeriali facenti parte del comitato di coordinamento nazionale di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC 872, al fine di avviare, sulla scorta dei flussi informativi disponibili, il reperimento sul territorio, con la necessaria tempestività, degli ulteriori posti in accoglienza.

In questa fase le SS.LL. dovranno favorire il massimo coinvolgimento degli Enti locali acquisendo dai Sindaci la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali, anche nella cornice derogatoria delineata dall'OCDPC 872, potranno ben rientrare nella rete dei posti CAS, venendo così ad ampliarne la capacità ricettiva.

Si attira l'attenzione sulla circostanza che la cennata facoltà di deroga, per la sua ampiezza, ricomprende sia i casi in cui occorra ridefinire il novero dei servizi previsti dal capitolato, escludendone alcuni, sia quelli nei quali sia opportuno rimodularne la configurazione, provvedendo in entrambe le ipotesi alla revisione dei relativi costi, in stretta sinergia con i competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Concorrono a definire il modello operativo dell'accoglienza le ulteriori disposizioni dell'articolo 3 (comma 2, secondo periodo) dell'OCDPC 872 che rendono possibile l'utilizzabilità anche delle strutture di cui all'art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Tale attivazione, naturalmente, andrà curata in stretto raccordo con i Presidenti delle Regioni, nella qualità di Commissari delegati, e delle Province autonome, anche in considerazione della necessità che le suddette strutture vengano utilizzate con modalità compatibili con l'evoluzione della crisi pandemica nei territori di riferimento.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

Del resto, l'esigenza di un efficace coordinamento con gli altri attori del sistema di protezione civile è sancita, in coerenza con il policentrismo dello stesso sistema, anche dal comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC 872, a mente del quale le forme di supporto alle attività di accoglienza che dovessero comportare un coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano andranno veicolate e definite nell'ambito degli organismi coordinamentali di protezione civile attivati a livello territoriale.

L'art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, né risolvibili avvalendosi delle misure speditive messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei già citati organismi di coordinamento, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea.

Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su quel territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacità ricettiva del sistema nazionale di accoglienza, è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872.

Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.

Allo scopo di dispiegare, fin dall'ingresso nel territorio nazionale dei profughi ucraini, ogni utile misura di immediato sostegno, l'art. 7 dell'OCDPC 872 prevede che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma.

Tale misura verrà a riconnettersi all'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e Giustizia dell'UE del 4 marzo 2022, n 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

2001/55/CE, la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.

In merito, si fa riserva di ulteriori notizie non appena adottato, ai sensi degli artt. 3 e 4 del citato decreto legislativo 85/2003, nonché dell'art. 20 del TUI, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a definire le discendenti misure di protezione temporanea che troveranno applicazione nel nostro Paese.

Il quadro appena descritto in materia di accoglienza, come detto, fa perno sulle attività di competenza dei prefetti, chiamati a intervenire nel primo momento dell'emergenza, coincidente con l'arrivo "a ondate", verosimilmente in maniera progressiva e non programmata, di profughi ucraini, e, dunque, con la necessità di approntamenti urgenti per la loro sistemazione alloggiativa.

Con tutta evidenza, si dispiegano, comunque, a partire da questo momento, collegate e contestuali attività che involgono competenze del sistema regionale di protezione civile attinenti, prioritariamente, ai profili di assistenza socio-sanitaria, potendo comportare, pertanto, l'attivazione dei rispettivi piani territoriali.

Ne discende la necessità, allo scopo di assicurare la piena e reciproca integrazione degli interventi, di proseguire le iniziative in materia di accoglienza in stretta sinergia e raccordo con i livelli di governo regionale e locale, anche mediante l'attivazione presso le prefetture di tavoli e/o unità di crisi, come peraltro già avvenuto in numerose Sedi, raccomandandone l'allargamento anche ad enti e soggetti del Terzo Settore, per il contributo che potrà essere da essi fornito in sussidiarietà orizzontale.

A tale ultimo riguardo, e con riserva di ulteriori precisazioni, si fa presente che le offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Diversamente, tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica.

Infine, onde favorire un'ordinata e condivisa gestione delle offerte alloggiative, appare indispensabile uno stretto raccordo con le autorità comunali per un reciproco scambio informativo, anche utile ai fini del monitoraggio dei flussi di ingresso e delle presenze in ambito provinciale e nazionale.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022

OCDPC 873

Con la successiva ordinanza del 6 marzo 2022 n.873, di seguito OCDPC 873, sono state adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ulteriori disposizioni anche di carattere sanitario, la cui applicazione viene a determinare riflessi sull'attività di accoglienza e di sistemazione nella rete CAS/SAI.

Preliminarmente va rilevato che l'art.2, comma 2, dell'ordinanza stabilisce che i profughi ucraini si sottopongano a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.

Al riguardo, giova rammentare come la competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere abbia predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo *screening* sanitario previsto.

Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, verrà nelle prossime ore messo a disposizione delle articolazioni di polizia di frontiera territorialmente interessate, per la relativa diffusione, e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.

Riguardo al tema dell'accoglienza, si precisa che, a mente dell'art.2 dell'OCDPC 873, i profughi ucraini potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione, nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OCDPC 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di traporto pubblico.

Inoltre, il predetto comma 1 dell'art. 2 prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Si attira l'attenzione, infine, anche per i profili di interrelazione con le autorità sanitarie regionali, sulle disposizioni recate dall'art. 2, volte a sollecitare l'adesione dei profughi ucraini

alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono a mezzo di vaccino.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0015709 del 08/03/2022